



Ufficio Comune Servizi Generali

Capofila: Comune di Tolmezzo

**BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI
DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.**

Piazza XX Settembre 1
33028 Tolmezzo (Udine)
Tel. 0433 487911
Fax 0433 40466
www.concatolmezzina.it
p.e.c.: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it

**Art. 1
Finalità**

Il contributo previsto dal presente bando ha la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.

Al finanziamento del contributo concorrono le risorse regionali e statali destinate annualmente per tali finalità.

**Art. 2
Destinatari e requisiti per l'ammissione**

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno 2020 va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Può presentare la domanda una persona maggiorenne, titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo e che abbia sostenuto direttamente la spesa per il canone di locazione, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a propria residenza.

CASO PARTICOLARE: recenti assegnatari di alloggi ATER - la domanda può essere presentata anche da chi, alla data di presentazione della domanda, è assegnatario di un alloggio ATER, ma nel 2020 (o per alcuni mesi del 2020) ha sostenuto un canone di locazione per un alloggio sul libero mercato, sito in un comune della Regione.

Qualora il contratto d'affitto **sia intestato a più persone:**

- **se NON appartenenti allo stesso nucleo familiare:** la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità debitamente sostenuta e documentata.

- **se appartenenti allo stesso nucleo familiare:** la domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari; in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso. In questo caso è necessario allegare alla domanda la dichiarazione dei cointestatari attestante che gli stessi non presenteranno analoga domanda di contributo, con allegata fotocopia di un documento di identità valido dei dichiaranti.

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Essere cittadino italiano;

oppure

Essere cittadino o familiare di cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo

| |
|--|
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |

6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

oppure

Essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

oppure

Essere straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

2. Essere anagraficamente residente da almeno due anni continuativi nel territorio regionale.
3. Avere la residenza nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, anche per canoni pagati nel 2020 a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.
4. Possedere un indicatore ISE non superiore a € 30.000,00;
5. Essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa, posto sul territorio regionale **con esclusione di quelli ATER di edilizia sovvenzionata (in quanto il canone di affitto è già determinato in misura agevolata)**, non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto registrato avente le seguenti caratteristiche:
 - a) contratto di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 – comma 1 – della legge 431/1998;
 - b) contratto di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 – commi 3 e 5 – della legge 431/1998;
 - c) contratto di durata non superiore a 18 mesi avente natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 – comma 1 – della legge 431/1998, che dovrà contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore.Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 7/2000, non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado.
Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, parentela o affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
6. Essere in regola con il pagamento dell'affitto per l'anno 2020 (dovranno essere allegate alla domanda le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento). Qualora non sia possibile presentare tutte le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento dell'affitto ma non ci sia situazione di morosità, dovrà essere presentata una dichiarazione del proprietario dell'alloggio che attesti l'assenza di morosità e verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate.

oppure

Essere in situazione di morosità totale o parziale relativa all'affitto per l'anno 2020. Il richiedente moroso che intende presentare domanda di

| |
|--|
| — |
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente |
| Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |

contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. In mancanza di tale dichiarazione, la domanda verrà esclusa. Al momento della liquidazione del contributo da parte del Comune il proprietario dovrà confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, la persistenza o meno dello stato di morosità ed il relativo importo. Qualora questa ulteriore dichiarazione non venisse presentata, non si potrà procedere all'erogazione del contributo. In caso di persistenza dello stato di morosità il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. Nel caso in cui il richiedente risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2020 ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa.

7. Non aver beneficiato per l'anno 2020 di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo. Può invece presentare domanda chi per l'anno 2020 ha percepito il reddito/pensione di cittadinanza.
8. Non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevuti per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è a capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.
9. Non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

I requisiti di cui ai punti 7 e 8 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare.

REQUISITI DI REDDITO

10. Avere un nucleo familiare con un **ISE** (Indicatore della **S**ituazione **E**conomica di cui al DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni) non superiore a **€ 30.000,00**. L'attestazione ISE deve essere in corso di validità, **deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda e deve essere calcolata con i nuovi criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013. Qualora al momento di presentazione della domanda (in prossimità della scadenza del termine) il richiedente non sia ancora in possesso della nuova attestazione ISE potrà presentare comunque la domanda di contributo allegando la DSU. L'ammissibilità a contributo della domanda presentata verrà verificata successivamente all'emissione dell'ISE da parte dell'INPS.**
11. Avere inoltre un nucleo familiare con un **ISEE** (Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente):

| |
|--|
| |
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente |
| Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |

- a) non superiore a € **13.405,08** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 14%;
oppure
- b) non superiore a € **20.000,00** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 24%.
12. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali ed altro).
13. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, l'indicatore **ISEE** di cui al punto 11 lettere a) e b) sarà innalzato del 20% e pertanto sarà pari rispettivamente a € **16.086,09** e € **24.000,00**.
14. Per nuclei in situazioni di particolare debolezza sociale o economica, così come definiti al successivo comma 16, il contributo da assegnare può essere elevato fino ad un massimo del 25%.
15. Per **nucleo familiare** si intende quello definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore dell'ISEE) **alla data di presentazione della domanda;**
16. Per **nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica** che possono usufruire dei benefici previsti al comma 14 del presente articolo, si intendono:
- a) **Anziani:** nucleo composto da un solo componente che ha compiuto sessantacinque anni;
- b) **Giovani:** persona singola o coppia in cui entrambi non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda;
- c) **Persone singole con minori a carico:** quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
- d) **Disabili:** nucleo composto da un solo componente che sia soggetto di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) **Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito:** persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
- f) **Persone appartenenti a famiglie numerose:** persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) **Persone appartenenti a nuclei familiari con anziani o disabili:** quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
- h) **Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento dell'unione civile.**
17. I requisiti suddetti, **che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.02.2000.

Art. 3 Entità del contributo

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISEE con i seguenti criteri:

| |
|---|
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale Documento firmato digitalmente Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |
|---|

- a) per i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a € 13.405,08 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 14% del valore ISEE fino ad un importo massimo di € 3.110,00;

ESEMPIO DI CALCOLO:

ISEE /100 x 14 = quota del canone non ammessa a contributo

Canone corrisposto nell'anno – quota del canone non ammessa a contributo = somma ammessa a contributo

- b) per i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 24% del valore ISEE fino ad un importo massimo di € 2.330,00.

ESEMPIO DI CALCOLO:

ISEE /100 x 24 = quota del canone non ammessa a contributo

Canone corrisposto nell'anno – quota del canone non ammessa a contributo = somma ammessa a contributo

2. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 2 - comma 16 - il contributo da assegnare sarà incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate, fino ad un massimo del 25% come di seguito evidenziato:

| numero di situazioni presenti | percentuale di incremento |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 10 % |
| 2 | 20 % |
| più di 2 | 25 % |

e non potrà comunque né superare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b), né essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2020 e né essere inferiore a 30 euro.

3. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione; le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
4. Qualora i fondi disponibili non consentano di soddisfare le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
5. I Comuni provvederanno alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni dal ricevimento delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione.
6. Al momento della liquidazione del contributo, i beneficiari verranno informati:
- a) a mezzo SMS qualora in sede di domanda sia stato comunicato il numero di un telefono cellulare e sia stato espresso il consenso al trattamento dei dati personali;
- b) a mezzo posta elettronica qualora in sede di domanda sia stato comunicato un recapito di posta elettronica e sia stato espresso il consenso al trattamento dei dati personali;
- c) a mezzo servizio postale in mancanza di entrambi i dati e/o consensi di cui ai punti a) e b).

In ogni caso verrà data l'informazione generale della liquidazione del contributo anche sui siti istituzionali dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.

Art. 4
Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo disponibile:

- presso gli Sportelli del Cittadino dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis;
- nei siti internet www.comune.amaro.ud.it - www.comune.cavazzocarnico.ud.it
- www.comune.tolmezzo.ud.it - www.comune.verzegnis.ud.it.

Per informazioni in merito alla compilazione della domanda può essere contattato l'Ufficio Assistenza con le seguenti modalità:

- inviare mail all'indirizzo locazioni@com-tolmezzo.regione.fvg.it
- telefonare al n. 0433 487968 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

SARA' POSSIBILE RECARSI DI PERSONA PRESSO L'UFFICIO ASSISTENZA SOLO PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE TELEFONICAMENTE (0433 487968).

Luogo e termine di consegna delle domande

Le domande dovranno essere consegnate

entro e non oltre GIOVEDI' 06 MAGGIO 2021

con le seguenti modalità:

- presso gli Sportelli del Cittadino dei Comuni di:
 - Tolmezzo (Piazza XX Settembre, 1 – piano terra – tel. 800225130)
 - Amaro (tel. 0433 94056);
 - Cavazzo Carnico (tel. 0433 93003)
 - Verzegnis (tel. 0433 2713)aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;
- **tramite mail all'indirizzo locazioni@com-tolmezzo.regione.fvg.it (allegando copia di un documento di identità);**
- per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita al Comune presso il quale viene presentata la domanda entro e non oltre il termine previsto dal bando (farà fede la data del timbro postale);
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

L'Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis non assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande dovuto ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, a disguidi postali o informatici, a disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata richiesta di integrazione cui il richiedente dovrà dare sollecito riscontro, in considerazione del rispetto del termine stabilito per l'invio della graduatoria da parte dei Comuni alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; non verranno prese in considerazione le integrazioni pervenute fuori termine.

La domanda è da ritenersi ammessa a contributo qualora non si ricevano comunicazioni contrarie da parte degli uffici comunali.

Strutture competenti ai fini del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Lina Deotto (tel. 0433 487968).

| |
|--|
| I |
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente |
| Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |

Dichiarazione di possesso dei requisiti e documentazione

Il possesso dei requisiti richiesti e l'esistenza del contratto di locazione regolarmente registrato devono essere dichiarati sulla domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; deve invece essere allegata in copia semplice:

- la documentazione (estratto conto o ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario) comprovante l'effettivo pagamento del canone di locazione (sempre);
- la DSU (se non ancora in possesso dell'attestazione ISEE);
- la dichiarazione del proprietario (in caso di morosità o nel caso in cui il conduttore, pur essendo in regola con i pagamenti, non sia in possesso di tutte le ricevute comprovanti l'effettivo pagamento);
- copia del contratto di locazione qualora sia di natura transitoria (deve riportare la motivazione dell'esigenza della transitorietà);
- la certificazione attestante lo stato di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 (qualora la disabilità sia stata indicata quale debolezza sociale).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (come previsto dall'art. 9 – comma 3 – del regolamento regionale)

- ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6 – comma 2 - lettera e) del regolamento regionale, **i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, **devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza - DPR n. 394/9 articolo 2** (In caso di cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, con esclusione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il possesso del requisito riguardante le proprietà immobiliari all'estero va dimostrata mediante certificazione o attestazione – rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero – legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatica o consolare all'estero attesta la conformità all'originale. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, dovrà essere presentata apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero);
- copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno ovvero, in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00 spetta all'Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata fra i Comune di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

La dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 75 comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'articolo n. 264 comma 2, lettera a, del D.L n. 34/2020 comporta oltre che la revoca del contributo già concesso anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (restando comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio).

Strutture competenti per la compilazione dell'attestazione ISE

Per la compilazione dell'attestazione ISEE è possibile rivolgersi presso un C.A.F. che presterà gratuitamente la sua assistenza.

| |
|--|
| |
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente |
| Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |

Art. 5 Esclusioni

Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, **alla data di presentazione della domanda;**
- b) abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal bando.

Art. 6 Non cumulabilità

Il contributo in oggetto non è cumulabile:

-con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo (ad esclusione del reddito/pensione di cittadinanza);

-con la detrazione ai fini IRPEF per canoni di locazione come previsto dall'art. 10 comma 2 della L 431/98.

L'inosservanza di quanto sopra comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 7/2000.

Art. 7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03.04.2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 066/Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29.04.2020.

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali parte integrante dell'istanza che darà avvio al procedimento. L'informativa completa è inoltre consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall'area tematica "Contributi e agevolazioni" al procedimento "**Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto**". È inoltre disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.

LA RESPONSABILE
UFFICIO COMUNE SERVIZI GENERALI
dott.ssa Vanessa Giorgis
(documento firmato digitalmente)

| |
|--|
| — |
| GESTIONE ASSOCIATA Protocollo Generale |
| Documento firmato digitalmente |
| Protocollo N. 0009406/2021 del 12/04/2021 Firmatario: VANESSA GIORGIS |